

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 1950

(35^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TERRACINI

INDICE

Sul processo verbale:

MENOTTI	Pag. 301, 302
BISORI	302
RUINI	302
PRESIDENTE	302

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (N. 563):

SACCO, <i>relatore</i>	302, 304, 305
MENOTTI	304, 305
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	304, 305
PRESIDENTE	305
RUINI	305

(Discussione e approvazione)

« Ricostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como » (N. 368) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

FANTONI, <i>relatore</i>	306, 313
RICCIO	313

La riunione ha inizio alle ore 10.20.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani Menotti, Minio, Minoia, Molè Salvatore, Raffener, Riccio. Rizzo Domenico, Ruini, Sacco e Terracini.

È altresì presente il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Sul processo verbale.

MENOTTI. La volta scorsa è stato discusso ed approvato un disegno di legge (della cui approvazione non mi sono reso conto, forse perchè ero momentaneamente assente) riguardante la concessione di 11 milioni all'Ente autonomo dell'esposizione quadriennale di arte di Roma. Se fossi stato presente non mi sarei opposto a questo contributo, e credo che lo stesso avrebbero fatto i miei colleghi di gruppo, ma avrei presentato un ordine del giorno del seguente tenore: « La prima Commissione del Senato, dopo aver approvato l'erogazione di 11 milioni quale contributo straordinario allo Ente Esposizione Quadriennale d'Arte di Roma, esprime il parere:

1° che si giunga entro il più breve termine alla cessazione del regime commissariale e alla riorganizzazione di questo importante organismo mediante la riforma del suo statuto e la nomina di regolari organi direttivi democratici;

2° che il Commissario dell'Ente presenti il bilancio dettagliato della gestione dal 1944 in poi;

3° che il pagamento delle passività risultanti alla data odierna avvenga sotto il diretto controllo del Ministero del tesoro ».

A illustrazione di questo ordine del giorno, posso dire che questo Ente, sotto il regime commissariale, ha avuto contributi per ben 30 milioni, mentre l'attività artistica svolta si riduce alla sola esposizione tenuta nell'aprile del 1948 con risultati, mi si assicura da competenti, artisticamente scarsi e risultati economici che si limitano al solo incasso di otto milioni: questo senza che siano mai stati dati sussidi o premi di incoraggiamento agli artisti. Noi pensiamo che questi scarsi risultati, e artistici ed economici, siano dovuti all'attuale gestione commissariale e allo Statuto attuale dell'Ente, e che quindi una sua riorganizzazione sia necessaria. Noi domandiamo anche, con questo ordine del giorno, che nell'Ente Quadriennale siano creati gli organi direttivi, con la inclusione, dei rappresentanti degli organismi sindacali degli artisti, i quali insistentemente hanno chiesto in passato ed ancora oggi lo chiedono.

BISORI. Può darsi che il senatore Menotti abbia fatto delle proposte giustissime, ma confesso di essere assolutamente impreparato a votare favorevolmente o sfavorevolmente. Ignoro la questione, non ho mai sentito discutere di come sia stata organizzata questa mostra, e solo ora sento parlare di Commissario, di premi ad artisti, ecc. Siccome gli ordini del giorno si presentano prima della votazione, pregherei l'onorevole Menotti di non insistere, giacchè proceduralmente la cosa non è ammissibile: sarebbe quindi opportuno che l'ordine del giorno venisse ritirato per essere eventualmente riproposto in altra occasione.

RICCIO. Mi associo alle considerazioni del senatore Bisori.

RUINI. Volevo osservare che l'ordine del giorno non può essere rinviato semplicemente, ma che spetta a noi di decidere quando la discussione in materia dovrà essere fatta, in quanto le Commissioni, oltre al compito legislativo, hanno anche il compito di controllo. Si potrà quindi discuterlo in un determinato giorno, chiedendo che intervenga il rappresentante del Ministero a dare i necessari chiarimenti.

MENOTTI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Ruini, che ritengo sarà accettata

anche dagli altri componenti della Commissione.

PRESIDENTE. La Presidenza della Commissione studierà il momento opportuno per mettere all'ordine del giorno tale materia, tenendo presente, come ha detto l'onorevole Ruini, che le Commissioni, oltre il compito legislativo, hanno anche un compito di controllo generale, che può tradursi in pratica nella formulazione di ordini del giorno.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Terracini ed altri: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ».

Ricordo che nella precedente seduta erano stati presentati degli emendamenti e che era stata decisa la nomina di un piccolo comitato per redigere un nuovo testo del disegno di legge. Do quindi la parola al relatore, senatore Sacco, che riferirà alla Commissione in proposito.

SACCO, relatore. Il testo concordato è del seguente tenore:

Art. 1.

Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e la Federazione nazionale degli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1° preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva;

2° preparare e completare la loro educazione post-scolastica, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;

3° agevolare il loro collocamento al lavoro;

4° rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti, nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti o istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per l'elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati o assistiti;

5° collaborare con le competenti amministrazioni dello Stato, nonché con gli enti e istituti che hanno per oggetto l'assistenza l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6° promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti;

7° promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti.

Art. 3.

La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha i seguenti fini:

1° promuovere lo studio del problema dell'educazione dei minorati dell'udito e della favella, su basi scientifiche e pratiche;

2° promuovere la diffusione dell'istruzione dei sordomuti anche nel campo professionale;

3° promuovere ed agevolare lo studio e la esecuzione di materiale didattico e di strumenti per l'istruzione dei sordomuti;

4° promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;

5° promuovere da parte dei competenti organi statali provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche dei sordomuti;

6° collaborare con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ai fini previsti nel precedente articolo 2.

Art. 4.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

La Federazione nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che ne approva i bilanci.

Con regolamenti da adottarsi su proposta di ciascuno dei detti Ministeri saranno stabilite le norme secondo le quali i Ministeri stessi esercitano, rispettivamente sull'Ente e sulla Federazione, detti poteri di vigilanza.

Con gli stessi regolamenti sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente e della Federazione.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, quello della Federazione è elettivo fra i rappresentanti degli istituti, secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi regolamenti; a norma delle medesime disposizioni sono costituiti i rispettivi collegi di revisori.

Art. 5.

Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e di beneficenza per i sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 697, ed alle leggi successive.

Art. 6.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:

1° con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;

2° con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

3° con le contribuzioni dei soci;

4° con le eventuali entrate straordinarie.

Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

Art. 7.

La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede alla propria attività:

1° con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni, disposti a favore della Federazione;

2° con i contributi delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti nella misura che sarà annualmente determinata dal Ministero della pubblica istruzione;

3° con i contributi degli istituti federati;

4° con le eventuali entrate straordinarie.

Art. 8.

A carico del Ministero dell'Interno sui fondi stanziati per sussidiare gli istituti di pubblica beneficenza è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo.

L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

Art. 9.

La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata.

MENOTTI. Vorrei proporre degli emendamenti all'articolo 4: al primo comma sostituire alle parole: «L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno» le altre: «L'Ente nazionale ecc. è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva il bilancio». Al terzo comma invece di: «da adottarsi su proposta di ciascuno di detti Ministeri» dire: «da adottarsi su proposta di ciascuno dei predetti organi tutori».

Infine, sempre per l'articolo 4, propongo i seguenti commi aggiuntivi:

«L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza. Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore, generali e speciali vigenti per dette istituzioni».

«Agli effetti fiscali l'E.N.A.S. è equiparato alle amministrazioni dello Stato. Sono tuttavia dovute ad esso le imposte di consumo e l'imposta sul valore globale e trasferimenti a titolo gratuito, quest'ultima nella misura della metà dei tributi ordinari».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole alle proposte del relatore; per quanto riguarda invece la proposta del senatore Menotti vorrei fare rilevare che questo istituto ha finalità di assistenza ed educative, è un opera pia, sia pure grosso modo: ora, non vedrei la ragione perchè dovesse essere avulso da tutto l'ordinamento generale un istituto di carattere pubblico assistenziale che va assoggettato a tutte le disposizioni in vigore. D'accordo che l'autonomia deve essere organizzata su criteri più larghi, ma in questa materia innovare la sistemazione tipica di questi enti, mi sembra non opportuno. Il mio parere pertanto è di non accogliere l'emendamento, che mi pare troppo radicale.

SACCO, *relatore*. Il proposito dell'onorevole Menotti è di elevare questo ente morale al grado di categoria prima delle opere di assistenza; nella mia relazione io stesso avevo formulato analogo voto, pur rendendomi conto che, nella situazione attuale, la cosa è impossibile. Quando l'Ente nazionale per i sordomuti e la federazione per gli istituti fossero riuniti, si potrebbe dar loro uno statuto simile a quello dei

ciechi e solo allora potrebbe avvenire questa sottrazione alla competenza del Ministero dell'interno e agli organi periferici di controllo; ma fin tanto che l'Ente rimane quello che è, subordinato nella sfera di attribuzioni del Ministero dell'interno, una sua elevazione nella prima categoria sarebbe una cosa monca e sbilenco. Mi pare perciò che non pregiudichi nulla rimandare la questione di sei mesi o un anno, fin tanto che si possa istituire effettivamente una sola amministrazione dell'Ente e della Federazione, ed elevare quindi tutta questa opera assistenziale ed educativa, come è già stato fatto per i ciechi. Pertanto, prego l'onorevole Menotti di voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Evidentemente la proposta dell'onorevole Menotti ha uno scopo di carattere morale, in quanto tende a sottolineare il principio che i sordomuti non ricevono una beneficenza, come un qualcosa che si dà ad essi per pietà, ma in fondo vedono riconosciuto un loro diritto sulla base costituzionale, per la quale si stabilisce che tutti i minorati hanno diritto ad essere assistiti.

MENOTTI. Ritengo di dover insistere, facendo presente che, con il mio emendamento, intendo togliere l'attuale carattere di beneficenza e di filantropia per riconoscere un diritto, da parte dei minorati, verso lo Stato.

RUINI. Riconosco il fondamento delle osservazioni del senatore Menotti, ma faccio osservare che non possiamo modificare la legislazione vigente per un caso singolo. Nella Costituzione si è ammesso il diritto all'assistenza dei minorati e questo diritto va rispettato: credo però che sarebbe bene rivedere anche la posizione giuridica dei ciechi e quindi la distinzione tra diritto alla beneficenza o all'assistenza si potrà fare in sede di una revisione generale.

Ritengo quindi che la nostra Commissione dovrebbe studiare un ordine del giorno in proposito, riservandosi di decidere in altra occasione su questa materia che implica una situazione generale.

SACCO, relatore. La seconda parte dell'emendamento aggiuntivo del senatore Menotti mi pare sia un corollario della prima parte dell'emendamento stesso. In essa si dice che sono dovute dall'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti le imposte di con-

sumo e le imposte sul valore globale dei trasferimenti, ecc. Ma così si suppone una attività economica di consumo, di acquisti e di distribuzione che per ora non viene affatto esercitata dall'Ente, nè si vede la possibilità che possa esercitarla in seguito.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei aggiungere che, mentre nel secondo comma dell'emendamento del senatore Menotti si dice che l'Ente è equiparato, agli effetti fiscali, alle amministrazioni dello Stato, nel primo comma si propone che l'ente stesso non sia soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza, e quindi si vuole toglierlo alla vigilanza dello Stato. Il che rappresenta una contraddizione.

Per quanto riguarda le imposte di consumo, osservo che per le cose che interessano la beneficenza viene pagata un'imposta fissa.

MENOTTI. Tenuto conto delle osservazioni fatte dai membri della Commissione e dato che la questione riguarda anche i ciechi, ritiro i miei emendamenti, riservandomi di ripresentare la questione in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione i nove articoli del disegno di legge nel testo concordato di cui ha dato lettura il relatore, senatore Sacco.

(Sono approvati).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 12,15).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Martinelli e Repossi:

« Ricostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercara, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como » (N. 368) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Ricostituzione dei comuni di Colonno, Ossuccio, Sala

Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, S. Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario, in provincia di Como». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha la parola il relatore, senatore Fantoni.

FANTONI, *relatore*. Onorevoli senatori, con disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1948, gli onorevoli Martinelli e Repposi proposero, in blocco, la ricostituzione dei Comuni di Colunno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario in provincia di Como, che il cessato regime, sulla base del regio decreto 17 marzo 1927, n. 383 convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382 (facoltà al Governo di provvedere a una revisione generale delle circoscrizioni comunali) aveva soppresso per riunirli, alcuni, in unico comune (Colunno, Ossuccio e Sala Comacina riuniti nel comune denominato Isola Comacina, Carugo e Arosio riuniti nel Comune denominato Carugo-Arosio) per aggregare gli altri a Comuni esistenti.

Osservo che, se il disegno di legge per l'approvazione in blocco della ricostituzione di ben 16 comuni ha il vantaggio di evitare un provvedimento legislativo per ogni comune, esso tuttavia non toglie la necessità di accertare, per ciascuno di essi, la sussistenza di quelle condizioni e di quegli estremi ai quali la nostra Commissione ha deciso di attenersi per consentire la ricostituzione dei Comuni dal fascismo soppressi, ferma — in via di massima — sul principio che la costituzione di nuovi debba essere riservata all'Assemblea regionale.

Ora, l'esame accurato degli atti messi a disposizione dal Ministero dell'interno mi ha convinto che la ricostituzione dei comuni di cui al disegno di legge può essere consentita.

Un primo gruppo di comuni ricostituendi è dato, come sopra rilevai, da quelli che, soppressi, furono riuniti in unico nuovo comune. Essi sono:

Colunno. — Fu soppresso con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231, ed assieme ai comuni di Ossuccio e Sala Comacina, pur essi soppressi con il decreto medesimo, andò a

formare l'unico comune di Isola Comacina, con sede municipale a Sala Comacina. La totalità degli elettori contribuenti (260), con firme autentiche dal notaio, il 1° dicembre 1946 chiese al Ministero dell'interno la ricostituzione del comune.

Il Consiglio comunale di Isola Comacina, nella seduta 6 luglio 1947, ha riconosciuto fondata la domanda ed ha espresso pertanto parere favorevole al suo accoglimento. Anche parere favorevole alla ricostituzione espressero la Deputazione provinciale di Como con delibera 9 dicembre 1947, n. 10000, e la Giunta provinciale amministrativa con decisione 8 gennaio 43438/3970.

Colunno dista dal capoluogo oltre un chilometro; è in opposizione d'interessi con Sala Comacina e forma una unità topografica a sé stante con caratteristiche particolari, anche perchè mentre la popolazione di Sala è, in gran parte, alberghiera, quella di Colunno è dedita, in prevalenza, al commercio ambulante dei prodotti ittici ed ortofrutticoli. Ha una superficie di ettari 624, sulla quale, in base al censimento 1936, vive una popolazione di 835 abitanti. Quanto alla sua autosufficienza finanziaria, la relazione della Ragioneria della prefettura di Como, nel rapporto del 3 febbraio 1947, afferma che « il ricostituendo comune sarà in grado di provvedere con mezzi propri a tutti i bisogni dell'Ente ed al mantenimento dei servizi pubblici » ed aggiunge che « dall'esame degli atti contabili ed in particolare dallo schema di bilancio, si rileva che la situazione economica-finanziaria del ricostituendo comune è ottima e tale da poter garantire il regolare funzionamento del nuovo Ente ». Il quale ha un patrimonio immobiliare — che dà cospicui redditi, migliorabili, — di circa 138 ettari di terreni pascolivi e boschivi; possiede già casa comunale, scuole, cimitero ed acquedotto e lo schema del bilancio — nel quale, accanto alle entrate in cui sono previste le rendite patrimoniali, i proventi diversi e le prescritte imposte e tasse comunali, sta l'uscita del personale di amministrazione, in gran parte consorziato, — si chiude in pareggio con lire 711.713. Aumenti di spese potranno essere fronteggiati con maggiori entrate.

Ossuccio. — È la seconda frazione del comune di Isola Comacina che, soppressa come

comune, col succitato regio decreto 20 settembre 1928, n. 2331, ha chiesto di riavere la propria autonomia. L'hanno domandato 211 su 342 elettori contribuenti, il 15 gennaio 1947, con sottoscrizioni autenticate.

Il Consiglio comunale di Isola Comacina, la deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa di Como hanno dato parere favorevole con delibere, rispettivamente, del 23 marzo, 8 luglio, n. 5201 e 7 agosto 1947, n. 23877.

Ossuccio, che ha una popolazione (censimento 1936) di 953 abitanti su di una superficie di ettari 801, dista da capoluogo di Sala oltre due chilometri e costituisce un complesso omogeneo con un patrimonio immobiliare dato da boschi, Alpe e pascolo propri, per circa 185 ettari. È fornito di acquedotto e di scuole nel fabbricato delle quali potrà, come in passato, sistemarsi la sede comunale. Quando nel 1928 avvenne la fusione, il suo consuntivo presentava una forte attività e lo schema di preventivo ultimamente presentato, chiudendosi con un pareggio di lire 1.056.960,09 riassume, come rileva la relazione finanziaria della ragioneria prefettizia, la effettiva situazione economico-finanziaria del comune da ricostruire. Spese di carattere straordinario non ricorrenti, come ad esempio quella per estinzione della quota spettante ad Ossuccio sui mutui chirografari e di anticipazioni di cassa ecc. contratti in comune, vengono fronteggiate con entrate straordinarie. È indubbio che le spese per il personale impiegatizio e salariato dovranno essere aumentate, onde il trattamento economico corrisponda a quello previsto dalle attuali disposizioni: ma sarà facile fronteggiarle con un aumento delle entrate. Del resto certi servizi sono consorziati.

È pertanto da ritenersi, con la Giunta provinciale amministrativa, che il comune potrà provvedere direttamente e con mezzi propri a tutti i bisogni dell'amministrazione.

Sala Comacina. — Col regio decreto che sopprime, assieme ai due comuni precedenti, anche quello di Sala Comacina, fu creato — come rilevai — il nuovo di Isola Comacina che ha la sede municipale in Sala.

Ma se Colonno ed Ossuccio hanno chiesto la ricostituzione, non altrettanto ha fatto Sala Comacina. È però evidente che, ricostituiti

gli altri due, quello di Sala non può non esserlo del pari, con la conseguente soppressione del comune di Isola Comacina che ne era la risultante. Ed il comune di Sala è in condizioni di poter fronteggiare da solo le esigenze e le necessità della nuova vita amministrativa, come ha notato la Giunta provinciale amministrativa di Como, quando, con la delibera 22 luglio 1947, diede il parere favorevole alla ricostituzione del Comune di Ossuccio.

Non va per ultimo dimenticato che i tre comuni si sono già accordati circa la separazione patrimoniale delle attività e delle passività

Arosio. — Il regio decreto 25 marzo 1929, n. 563 ha soppresso i comuni di Arosio e di Carugo, eccettuato, di quest'ultimo, la frazione di Bigoncio aggregata al comune di Inverigo, per riunirli nell'unico comune di Carugo-Arosio fissando come capoluogo Carugo.

In data 30 dicembre 1945 la maggioranza degli elettori contribuenti (841) con sottoscrizione autenticata dal notaio Cassina chiese la ricostituzione del comune. Il Consiglio comunale di Carugo-Arosio, in seduta 29 agosto 1947, espresse parere favorevole all'accoglimento della domanda. La Deputazione provinciale di Como con delibera del 17 febbraio 1948, n. 1477 fece altrettanto ed analogo parere espresse pure la Giunta provinciale amministrativa in data 10 marzo 1948.

La soppressione del comune è, naturalmente, avvenuta contro la volontà, della popolazione la quale per recarsi agli Uffici municipali di Carugo deve percorrere oltre due chilometri. La riunione ha destato malcontento ed animosità, per cui lo stesso Consiglio comunale, esprimendo il parere per l'accoglimento della domanda, ha dovuto ammettere che essa risponde « ad effettive e sentite esigenze della popolazione di Arosio ». Che questo, ricostituito, abbia le possibilità finanziarie ed economiche di affrontare tutte le necessità della vita amministrativa, lo affermano concordi gli enti interpellati. Lo schema di bilancio, invero, sottoposto all'esame delle competenti autorità, si chiude in pareggio con la somma di lire 2.309.659, essendosi oculatamente previste le spese. Arosio, d'altronde, ha una propria sede comunale, impianti di acqua potabile ed illuminazione elettrica, cimitero, ecc. Certi

incrementi di spesa non sono quindi prevedibili. La Ragioneria prefettizia, nel suo rapporto del 6 febbraio 1948, afferma, in modo esplicito, che « effettivamente la situazione economica e finanziaria di Arosio è tranquillizzante e tale da fronteggiare tutte le esigenze della propria vita autonoma ».

Il *Comune di Carugo*, al quale Arosio è unito, non ha fatto domanda di ricostituzione perchè questa era evidentemente superflua. Ricostituito Arosio, va da sè che il Comune di Carugo debba risorgere e risorgere nella situazione territoriale del tempo anteriore al decreto di soppressione e correlativa fusione, e però senza la frazione di Bigoncio che, con quel decreto, veniva aggregata al nuovo comune di Inverigo.

Che Carugo possa vivere da sè, è affermato dalla Ragioneria della prefettura di Como la quale osserva che, dal bilancio approvato del comune di Carugo-Arosio, risulta che le previsioni — sottratto Arosio — « sono sufficienti per assicurare il funzionamento dell'amministrazione autonoma di Carugo a se stante ».

È logico che, ristabiliti i due comuni di Arosio e di Carugo, debba essere soppresso, come provvede l'articolo 3 del disegno di legge, il comune di Carugo-Arosio.

Il secondo gruppo di comuni ricostituendi riguarda quelli che furono soppressi per essere aggregati ad altri già esistenti. Le loro condizioni sono pressochè uguali. Soppressi, hanno sopportato con malcelato rancore la violenza subita; caduto il fascismo, si sono affrettati a domandare la autonomia perduta, coscienti le popolazioni dei loro diritti e dei loro doveri in ordine alle esigenze di un'autonomia comunale sanamente concepita e seriamente praticata. Poco popolati e di non vasta estensione territoriale, molta parte di essi adduce difficoltà di comunicazione col capoluogo o distanza soverchia dallo stesso resa più penosa e faticosa quando la neve blocca le valli e le strade, e quasi tutti lamentano che i loro interessi siano trascurati o negletti dal comune al quale furono aggregati.

Non tutti hanno una situazione patrimoniale ed economica brillante; tutti, però, l'hanno sufficientemente buona e danno garanzia di assolvere, con mezzi propri, ai doveri inerenti alla riconquistata funzione, anche perchè quasi

tutti i servizi principali (segreteria, medico, e levatrice) sono consorziati.

Vediamone le più influenti particolarità:

Magreglio. — Fu soppresso con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2222, ed, assieme a Barni, unito a Civenna. Con istanza 27 ottobre 1946, a cui seguì una seconda del 14 marzo 1947, autenticate nelle firme, la maggioranza degli elettori contribuenti (96 su 148 essendo la popolazione al primo gennaio 1946 di 278 abitanti) ha chiesto rispettivamente al Consiglio comunale ed al Ministero dell'interno la ricostituzione del comune. Nelle domande c'è l'impegnativa di sottostare al pagamento delle eventuali maggiori tasse e tributi comunali.

Il Consiglio comunale di Civenna, la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa di Como hanno dato parere favorevole con delibere, rispettivamente, 8 dicembre 1946 n. 13 R. V., 10 giugno 1947, n. 4889 e 19 giugno 1947, n. 20121.

Magreglio dista da Civenna chilometri 2,500 ha una superficie terriera di ettari 325, una proprietà immobiliare in terreni e boschi di oltre ettari 138; una casa adibita a sede parrocchiale, una seconda a scuola ed una terza adibita come sede del medico, oltre lire 38.400 di titoli di rendita pubblica. Il consuntivo del 1927 si chiudeva in un avanzo di cassa di lire 11.796,22 e lo schema di bilancio, compilato ai fini della ricostituzione, presenta un pareggio di lire 434.377.

La Ragioneria della prefettura, esaminati gli atti contabili, con rapporto 22 luglio 1927, afferma che il comune sarà in grado di provvedere a se stesso.

Barni. — Fu aggregato al comune di Civenna con lo stesso regio decreto 17 novembre 1927, n. 2222, che vi unì Magreglio. E nella stessa data del 27 ottobre 1946, nella quale Magreglio chiese la ricostituzione del comune, 93 su 150 elettori contribuenti si rivolsero, con istanza autenticata nelle firme, al Ministero dell'interno per chiedere, a loro volta, la ricostituzione del loro comune.

Il Consiglio comunale di Civenna espresse parere favorevole in data 22 dicembre 1946 con delibera n. 12 R. V., mentre detto parere la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa lo manifestarono con le delibere adottate sulla domanda di Magreglio.

Barni ha una popolazione di 437 abitanti; una superficie di 560 ettari e dista da Civenna chilometri quattro. Ha un patrimonio così composto: una casa per abitazione del parroco ed una seconda per scuola e sede centrale del comune; terreni e boschi per oltre 312 ettari; lire 30.000 in cartelle di rendita pubblica. Nel bilancio di previsione, che si chiude con un pareggio di lire 735.958, è contemplata, fra tutte le altre, anche la spesa annua sino al 1927, di lire 1.922 in estinzione del mutuo contratto nel 1928 per la costruzione dell'acquedotto. Ritenuto che i servizi di segreteria, applicato, medico, veterinario e levatrice saranno mantenuti in consorzio con Magreglio, è da presumersi che le entrate effettive siano sufficienti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi comunali e le altre necessità previste nella parte passiva di ciascun bilancio.

La ricostituzione dei comuni di Magreglio e di Barni col conseguente distacco da quello di Civenna, non aggraverà affatto il bilancio di questo ultimo comune, come concordemente affermano il comune stesso, la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

Novedrate. — Fu soppresso e riunito al comune di Carimate con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2195.

In data 3 marzo 1946 i 231 elettori contribuenti della frazione di Novedrate — essendo le firme autenticate dal notaio Gaddi — chiesero al prefetto di Como la ricostituzione del comune. Il Consiglio comunale di Carimate, in seduta 19 novembre 1946, espresse parere favorevole all'accoglimento della domanda; la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale Amministrativa di Como si pronunciarono nel senso medesimo con delibere, rispettivamente, 14 ottobre n. 8693 e 9 dicembre 1947, n. 35381. La ragioneria della prefettura si è espressa pure favorevolmente.

Novedrate, col censimento del 1936, aveva una popolazione di 1070 abitanti. Esso dista due chilometri da Carimate. Non è grande questa distanza, ma è tuttavia gravosa perchè impervi i due sentieri che congiungono gli abitati. Basti rilevare che quello che percorre la Serenza dalla parte di Carimate, ha una scalinata di oltre 180 gradini. Il territorio di

Novedrate è ben distinto da quello di Carimate essendo diviso dalla vallata della Serenza; e mentre la popolazione di Carimate ha un carattere prevalentemente agricolo e stazionario, quella di Novedrate lo ha commerciale ed industriale con tendenza a notevole sviluppo. Il Consiglio comunale, dando il voto favorevole, ha persino affermato che tra le due popolazioni esiste così profonda diversità di carattere che non sono valsi a smussarla neppure 18 anni di convivenza. Quanto alle sue possibilità di fronteggiare le necessità e le esigenze della vita comunale, si pensa ch'esso abbia i mezzi per farlo: contro invero una spesa preventivata in lire 950.477,68 il bilancio, approvato nel 1947, prevede un'entrata di lire 1.951.178,50. È chiaro che i termini oggi non sono più quelli; ma se le spese sono indubbiamente maggiori e maggiori potranno essere in avvenire, è presumibile che anche le entrate contenute, nella previsione, in cifre moderate debbano e possano avere un incremento sufficiente a fronteggiarle. L'aumento dell'attività commerciale ed industriale, la volontà espressa della popolazione di sottostare a maggiori oneri purchè il comune riviva, sono elementi di relativa tranquillità. D'altronde, il nuovo comune non dovrà assumere che un applicato ed un messo, in quanto i servizi maggiori sono consorziati con Carimate (segreteria — medico ed ostetrica), Cermenate (veterinario) e Cantù (ufficiale sanitario).

Al Comune di Carimate non deriverà alcun danno dal distacco.

Vercana. — Assieme al comune di Livo, fu col decreto 9 aprile 1928, n. 911 soppresso ed unito a quello di Domaso. La popolazione, nella sua maggioranza — 172 elettori contribuenti su 285 — con istanza 1º dicembre 1946 autenticata nelle firme, chiese al Ministero dell'Interno la ricostituzione del comune. Il Consiglio comunale di Domaso, nella seduta del 13 settembre 1947, espresse parere favorevole e favorevolmente si pronunciarono la Deputazione provinciale (9 dicembre 1947 n. 9767), la ragioneria della prefettura (24 gennaio 1948) e la Giunta provinciale amministrativa (28 gennaio 1948, n. 103).

Vercana ha una popolazione di 756 abitanti; che è stabilita in zona di montagna, molto di-

stante da Domaso, a cui, per la impraticabilità delle vie di comunicazione, massime durante la stagione invernale, non può accedere che a prezzo di grandi sacrifici, non essendovi carrozzabile. Essa, dedita com'è all'allevamento del bestiame, al taglio dei boschi ed alla coltivazione della vite, ha interessi, tendenze e caratteri alquanto diversi alla popolazione di Domaso dedita invece alla pesca ed all'industria alberghiera.

Vercana possiede una proprietà terriera di ettari 722 in grande parte boschiva e prativa, dalla quale ricava annualmente notevoli redditi sia per i canoni di affitto di due malghe, sia per i tagli straordinari di boschi, redditi questi che congiunti con quelli di carattere ordinario derivanti dalle rendite, dai proventi diversi e dalle imposte, sovrainposte e tasse comunali, sono sufficienti — come rileva la stessa relazione finanziaria della Prefettura di Como — a fronteggiare tutte le spese occorrenti per la vita del ricostituendo Comune. Vercana, inoltre, ha, come aveva in passato, sede comunale, scuole, cimitero, acquedotto, ecc., per cui, la sua autonomia comunale, nel quadro di un bilancio di lire 664.358 a pareggio, — nel quale, al movimento capitali, figura la quota di ammortamento di mutuo passivo ad esso attribuito in sede di amichevole separazione patrimoniale — può avere la sua pratica realizzazione senza incertezze presenti o future.

Livo. — È stato unito a Domaso con lo stesso regio decreto che vi unì Vercana. La domanda di ricostituzione del Comune, firmata, con autentica notarile, da 151 elettori contribuenti su 234 iscritti, porta la data del 2 dicembre 1947.

Il Consiglio comunale di Domaso si pronunciò favorevolmente nella seduta del 23 luglio 1947, la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa espressero parere favorevole con le delibere adottate sulla domanda di Vercana.

In base al censimento del 1936, Livo ha una popolazione di 594 abitanti quasi tutti proprietari di terre e di numeroso bestiame. Esso è situato in un pianoro montano a 550 metri sul livello del mare; dista da Domaso circa cinque chilometri e non può accedervi se non per mezzo di una mulattiera la quale, nei mesi di inverno, è impraticabile. Ha una

proprietà di oltre 2631 ettari di terreno, proprietà che da sola fornisce il cespite principale delle entrate comunali essendo costituita da pascoli, boschi, incolti con cascinali ad uso Alpe, per un valore approssimativo, nel 1947, di sette milioni di lire. I canoni di affitto malghe potrebbero essere maggiori come maggiore potrebbe essere il gettito dell'imposta sul bestiame. Il taglio dei boschi può dare annualmente somme rilevanti. Possiede sede comunale, scuole cimitero ed acquedotto. Lo schema di bilancio prospetta un pareggio fra entrate e spese di 1.743.798. È, dunque, in grado di poter far fronte a tutte le spese derivanti dal funzionamento come ente autonomo.

Il rapporto finanziario della ragioneria prefettizia, dando il parere favorevole per la ricostituzione dei comuni di Vercana e Livo, afferma che il loro distacco non nuoce affatto al comune di Domaso che ha mezzi sufficienti per mantenersi in vita.

San Nazzaro Val Cavargna. — Fu soppresso con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2373 ed unito al comune di San Bartolomeo Valcavargna.

La popolazione, con istanza del 10 dicembre 1946, firmata davanti al notaio Spiatta di Menaggio da 117 elettori contribuenti sui 165 appartenenti alla frazione, ne ha richiesto al Ministero dell'interno la ricostituzione. Il Consiglio comunale di San Bartolomeo Valcavargna ha favorevolmente deliberato nella seduta del 16 febbraio 1947; la deputazione provinciale ha espresso analogo parere il 12 agosto 1947 e parere pure favorevole, su rapporto della Ragioneria prefettizia, ha espresso la Giunta provinciale amministrativa di Como con delibera 21 novembre 1947, n. 28.277.

San Nazzaro, al 31 dicembre 1946, aveva una popolazione di 735 abitanti. È località di alta montagna; dista dal capoluogo oltre 3 chilometri e dalle abitazioni estive occorrono circa due ore di buon cammino per raggiungere, a mezzo di mulattiera — non essendovi strada di accesso carrozzabile — l'Ufficio comunale. E mentre la popolazione di San Nazzaro è dedita all'agricoltura ed ha, quindi, interessi locali da tutelare, quella di San Bartolomeo è, in gran parte, emigrante. Anche qui la frazione accusa il capoluogo di trascurarla e di trarre profitto, per sé solo, delle entrate. Possiede

tre malghe che danno un discreto reddito; ha diritto di erbatico e con le imposte e tasse può presuntivamente fronteggiare le spese inerenti alla nuova funzione, tenuto presente che i servizi sanitari (medico, ostetrica e veterinario) saranno consorziati, come quello di segreteria, col comune di S. Bartolomeo Valcavargna. Lo schema di bilancio presentato prospetta una situazione a pareggio di lire 460.445 e la Ragioneria provinciale, reputa che il nuovo comune possa finanziariamente vivere — come, del resto, visse in passato — con i propri mezzi.

Il comune di San Bartolomeo, dal quale San Nazzaro si stacca, non subirà danno, avendo anch'esso mezzi sufficienti per il funzionamento di tutti i servizi e le necessità della vita comunale.

Bulgarograsso. — Il regio decreto 16 settembre 1927, n. 1853 lo ha soppresso per unirlo, assieme a quello di Veniano, al comune di Appiano Gentile.

Con istanza diretta al Ministero dell'interno in data 29 gennaio 1946, 240 su 383 elettori contribuenti della frazione — le firme furono apposte alla presenza del notaio Mazzucchi di Appiano — chiesero la ricostituzione del Comune. Alla popolazione si associò, con motivato esposto al Prefetto di Como, il Comitato di liberazione nazionale di Bulgarograsso, interprete, disse, della volontà unanime della popolazione.

Il Consiglio comunale di Appiano Gentile, la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa di Como si pronunciarono per l'accoglimento della domanda con delibere, rispettivamente, del 29 giugno 1947, 16 dicembre, n. 9855, e 4 febbraio 1948, n. 198.

Il 20 ottobre del 1947, Bulgarograsso aveva una popolazione di 1380 abitanti, su una superficie territoriale di 21 ettari. Esso dista da Appiano Centro tre chilometri circa, ed essendo sprovvisto di mezzi di comunicazione discreti, l'accesso ad Appiano, ove trovansi gli uffici ed i servizi municipali, costituisce motivo di disagio non solo, ma di sacrificio soprattutto durante la stagione invernale. È sede di stabilimenti industriali e « le numerose proprietà private terriere » — si legge nella esauriente motivazione del Consiglio comunale di Appiano — « pure esistenti, costituiscono

attive sorgenti di ricchezza tali da assicurare al ricostituendo comune sicura indipendenza economica ». Dispone di proprietà immobiliari e mobiliari; ha scuole, ambulatorio medico, cimitero proprio e servizi mortuari; acquedotto, lavatoi pubblici, ecc. Per il servizio di segreteria, come per il medico, l'ostetrica ed il veterinario, si provvederà in consorzio. Lo schema di bilancio prevede un totale di presumibili entrate in lire 1.812.622 ritenute dalla Ragioneria prefettizia e dalla Giunta provinciale amministrativa sufficienti ad assicurare il regolare funzionamento dei diversi servizi pubblici.

Veniano. — Con lo stesso regio decreto con il quale fu soppresso Bulgarograsso, lo fu anche Veniano e l'uno e l'altro furono aggregati, come frazioni, ad Appiano Gentile.

Con domanda 20 maggio 1947, diretta al Ministero dell'interno, 146 elettori contribuenti sui 299 della frazione — firme autenticate dal notaio Mazzucchi — chiesero la ricostituzione del Comune.

Su tale domanda si sono espressi favorevolmente: il Consiglio comunale di Appiano Gentile, la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, nelle stesse tornate in cui si pronunciarono per l'accoglimento della domanda di Bulgarograsso.

Veniano ha una superficie territoriale di ettari 399 con una popolazione residente di 980 abitanti; è situato in zona ben distinta e separato da Appiano centro, in cui si trovano i vari Uffici municipali e dal quale dista oltre due chilometri, senza facilità di comunicazione, anche perchè interposti terreni a coltivo.

Può esso pure disporre di locali per gli Uffici del comune; ha scuole, impianti di illuminazione pubblica elettrica, cimitero e servizi mortuari. « La popolazione, in genere, è costituita da piccoli proprietari » — motiva il Consiglio comunale di Appiano « in condizione di agiata indipendenza così da assicurare, alla vita del costituendo Comune, pieno efficiente svolgimento ». Finanziariamente, rileva il rapporto della Ragioneria prefettizia, ha risorse, tributi locali e sovrimposte il cui gettito permette di fronteggiare le spese occorrenti per tutti i pubblici servizi. Il bilancio

prevede presumibili entrate per lire 1.610.036, sufficienti a coprire le spese.

Anche il nuovo Comune avrà il segretario consorziale, e consorziali saranno il medico, la levatrice ed il veterinario, assumendo in proprio solo un impiegato ed un salariato.

Il comune di Appiano non andrà a subire alcun danno dal distacco delle due frazioni ricostituite a Comune, avendo mezzi propri per vivere la sua vita amministrativa e compiere le sue funzioni.

Locate Varesino. — Fu soppresso, unitamente ai Comuni di Carbonate e Mozzate, col regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971 e, con essi, riunito in un unico comune denominato Seprio, avente come capoluogo Carbonate. Il 13 agosto 1927 la maggioranza degli elettori contribuenti della frazione (366 su 494), con firme debitamente autenticate dal notaio Mazzucchi, chiesero al Ministero dell'interno la ricostituzione del comune. Il Consiglio comunale di Seprio, in seduta 4 novembre 1947, la Deputazione provinciale di Como, in quella del 27 gennaio 1948, e la Giunta provinciale amministrativa in quella del 19 febbraio 1948, si pronunciarono per l'accoglimento della domanda.

Locate Varesino — che ha una popolazione di 1700 abitanti — è situato in una zona ben distinta e separata da Carbonate dal quale dista oltre un chilometro e mezzo con interposti terreni a coltivo, sulla provinciale Varesina che lo collega direttamente a Varese, Saronno e Milano.

Come aveva in passato, così può disporre oggi di casa comunale, di scuole elementari, di cimitero, di impianto di acqua potabile di illuminazione elettrica e di fognatura. La frazione ha ufficio postale e stazione ferroviaria. Le entrate, come previste nella somma di lire 1.643.541, superiori alle uscite ed indubbiamente suscettibili di aumento, possono considerarsi — come afferma la Giunta provinciale amministrativa — sufficienti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi pubblici, restando consorziale il segretario.

Eretta a Comune la frazione di Locate, il comune di Seprio resta con quello di Carbonate e di Mozzate ed ha mezzi sufficienti per assolvere ai propri compiti.

Dorio. — Soppresso col regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2506, fu aggregato, come frazione, al comune di Dervio.

In data 12 gennaio 1947, firmando alla presenza del notaio Annoni di Bellano, la totalità degli elettori contribuenti di Dorio chiese al Ministero dell'interno la ricostituzione del Comune. Con deliberazioni, rispettivamente, del 18 ottobre 1947, 16 dicembre 1947, n. 10001 e del 16 gennaio 1948, n. 43286, il Consiglio comunale di Dervio, la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa di Como, hanno espresso parere favorevole alla ricostituzione.

La superficie del territorio del ricostituendo Comune supera gli ettari 932 e la popolazione, nell'ottobre del 1947, era di 488 abitanti.

Dorio dista dal capoluogo, ove sono gli uffici municipali, oltre tre chilometri: il che crea un grave disagio per la popolazione, massima quando il tempo non è buono. Possiede due boschi cedui misti, di cui uno della superficie di ettari 67,64; zona di terreno e livelli. Ha scuole, cimitero, acquedotto, lavatoi pubblici, ecc. Il vecchio edificio municipale può accogliere la sede del nuovo Comune. Lo schema di bilancio prevede, contro una spesa presumibile di lire 672.979,05, un'entrata di lire 728.597: c'è, dunque, una differenza attiva di lire 55.617,95. In realtà, la situazione finanziaria del piccolo comune — il quale avrà certi servizi consorziati — si presenta tale per cui non c'è dubbio che potrà assolvere decorosamente e con mezzi propri alle necessità delle funzioni municipali.

Quanto alla situazione in cui verrà a trovarsi il comune di Dervio dopo il distacco della frazione di Dorio essa resta ancora buona.

Infatti lo stesso Consiglio comunale che diede il parere favorevole al distacco, rileva nella delibera che il bilancio dell'esercizio allora in corso — esclusa la frazione di Dorio — portava un supero di lire 272.221 delle entrate sulle spese.

Bene Lario. — Gli fu tolta l'autonomia comunale per essere unito, come frazione al comune di Grandola ed Uniti, col regio decreto 4 settembre 1927, n. 1744.

Con istanza 10 novembre 1947, diretta alla prefettura di Como per l'inoltro al Ministero

dell'interno, 84 su 104 elettori contribuenti di Bene Lario, chiesero che la frazione fosse ricostituita a Comune. Le firme furono apposte alla presenza del notaio Butti di Bellagio.

Il Consiglio comunale di Grandola ed Uniti diede parere favorevole nella seduta 17 novembre 1946. In tal senso si espressero pure la Deputazione provinciale e la Giunta provinciale amministrativa di Como, con delibere, rispettivamente, del 27 maggio 1947, n. 3339 e del 19 giugno 1947, n. 18614.

Bene Lario è, come popolazione, il più piccolo dei comuni contemplati nel disegno di legge, avendo appena 345 abitanti. Paese montano, di una superficie di 566 ettari, disposto sul versante sinistro della valle Menaggio, quasi nascosto e ben poco solatio, dista da Grandola, ove hanno sede gli uffici municipali, ben cinque chilometri. Ha una proprietà terriera in pascoli ed in boschi cedui — che, se razionalmente utilizzati, permettono di ricavare annualmente un forte cespite di entrate — di oltre 162 ettari. È provvisto di idoneo fabbricato per le scuole e per l'asilo infantile; in esso potrà trovare conveniente sede anche il Municipio senza dover ricorrere a nuove spese per la costruzione di un locale apposito.

Tanto la Deputazione provinciale che la Giunta provinciale amministrativa, nella motivazione dei loro pareri, affermano che Bene Lario ha larghe possibilità finanziarie sia per il gettito delle imposte e delle tasse, sia per il reddito del patrimonio boschivo. Lo schema di bilancio, infatti, prevedeva allora le entrate in lire 541.426 sufficienti a coprire tutte le spese.

Io spero, onorevoli colleghi, con questa lunga disamina, di avervi dimostrato che tutte le frazioni di cui al disegno di legge, si trovano nelle condizioni dalla Commissione volute perchè sia loro concessa la ricostituzione in Comune.

Va da se che — come ho già sopra rilevato — restituiti alla loro autonomia primitiva i Comuni di cui agli articoli 2 e 4, vanno soppressi i Comuni nominati negli articoli 1 e 3 che esistono solo in quanto sussiste la riunione che ora si va a sopprimere.

I Comuni saranno ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti alla entrata in vigore dei relativi decreti di soppressione (articolo 5)

ed il Prefetto di Como, sentiti gli interessati — i quali, del resto, si sono già accordati in proposito — nonchè la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento nei rapporti patrimoniali e finanziari fra di essi (articolo 6) ed agli organici.

Con queste delucidazioni e premesse, vi propongo di approvare il disegno di legge nel testo deliberato dalla Camera dei deputati.

RICCIO. Per la ricostituzione di Comuni la nostra Commissione stabilì che dovessero sussistere i seguenti elementi: volontà dei tre quinti degli elettori, sufficienza finanziaria, condizioni topografiche, parere favorevole delle amministrazioni comunali, parere favorevole delle amministrazioni provinciali. Chiedo pertanto se, per la ricostituzione di questi comuni, vi siano i richiesti elementi.

FANTONI, *relatore*. Sì, solo in qualche caso non c'è la maggioranza di tre quinti, ma in ogni modo c'è sempre la maggioranza assoluta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il comune di Isola Comacina è soppresso.
(È approvato).

Art. 2.

I comuni di Colunno, Ossuccio e Sala Comacina sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 20 settembre 1928, n. 2231.
(È approvato).

Art. 3.

Il comune di Carugo Aresio è soppresso.
(È approvato).

Art. 4.

I comuni di Carugo e di Arosio, esclusa la frazione Bigoncio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 25 marzo 1929, n. 563.

(È approvato).

Art. 5.

I comuni:

a) Magreglio e Barni, aggregati a quello di Civenna con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2222;

b) Novedrate, aggregato a quello di Carimate con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2195;

c) Vercana e Livo, aggregati a quello di Domaso con regio decreto 9 aprile 1928, n. 911;

d) San Nazzaro Val Cavargna, aggregato a quello di San Bartolomeo Val Cavargna con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2373;

e) Bulgarograsso e Veniano, aggregati a quello di Appiano Gentile con regio decreto 16 settembre 1927, n. 1853;

f) Locate Varesino, aggregato a quello di Seprio con regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971;

g) Dorio, aggregato a quello di Dervio con regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2506;

h) Bene Lario, aggregato a quello di Grandola ed Uniti con regio decreto 4 settembre 1927, n. 1744;

sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti alla entrata in vigore dei predetti decreti di aggregazione.

(È approvato).

Art. 6.

Il prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonchè la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

(È approvato).

Art. 7.

Gli organici del personale dei ricostituiti comuni di Colunno, Ossuccio, Sala Comacina, Carugo, Arosio, Magreglio, Barni, Novedrate, Vercana, Livo, San Nazzaro Val Cavargna, Bulgarograsso, Veniano, Locate Varesino, Dorio e Bene Lario e i nuovi organici dei comuni di Civenna, Carimate, Domaso, San Bartolomeo Val Cavargna, Appiano Gentile, Seprio, Dervio e Grandola ed Uniti, saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero di posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni dai quali si separano quelli ricostituiti e che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.